

Comune di ERACLEA
Provincia di VENEZIA



**Regolamento per l'istituzione e la
disciplina dell'imposta Municipale
Propria I.M.U.**

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio
Comunale n. 6 del 26/03/2020

INDICE

TITOLO I . DISCIPLINA GENERALE	3
Art. 1 ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA	3
Art. 2 SOGGETTO ATTIVO	3
Art. 3 PRESUPPOSTO	3
Art. 4 SOGGETTI PASSIVI	3
Art. 5 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI	4
Art. 6 AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI	4
Art. 7 BASE IMPONIBILE IN CASO DI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RICOSTRUZIONE	5
Art. 8 BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%	5
Art. 9 ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI	6
Art. 10 COMODATO GRATUITO DA REGOLAMENTO COMUNALE	6
Art. 12 VERSAMENTI E IMPORTI MINIMI	7
Art. 13 DICHIARAZIONE	8
Art. 14 RIMBORSI E COMPENSAZIONI	8
Art. 15 ACCERTAMENTO	8
Art. 16 SANZIONI	9
Art. 17 ACCERTAMENTO CON ADESIONE	9
Art. 18 RISCOSSIONE COATTIVA	9
TITOLO II . DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 19 NORME DI RINVIO	9
Art. 20 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	9

TITOLO I È DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. A decorrere dal 01/01/2020 è istituita nel Comune di ERACLEA (VE) l'imposta Municipale Propria I.M.U. ai sensi dell'art. 1 comma 738 e seguenti della Legge n. 160 del 27/12/2019. Essa sostituisce l'imposta Municipale Propria IMU e il tributo per i servizi indivisibili TASI come disciplinati dall'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27/12/2013.

Art. 2 SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta I.M.U. è applicata e riscossa dal Comune di Eraclea.

Art. 3 PRESUPPOSTO

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi i terreni incolti.
2. L'imposta non si applica:
 - a. all'abitazione principale, come definita dall'art.1 comma 741 lett. b) della Legge n.160/2019, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si continua ad applicare l'imposta con l'aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune;
 - b. alle pertinenze dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7;
 - c. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa:
 - adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.
 - d. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/6/ 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - e. alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - f. ad un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139 del 19/05/2000 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;

- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice. L'assegnazione si intende, ai soli fini del tributo, quale diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
2. Con riferimento ad un medesimo immobile ed in presenza di più soggetti passivi, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e, nell'applicare l'imposta, si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso

Art. 5 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe, al netto degli eventuali oneri per lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, la Giunta Comunale può, con propria deliberazione, determinare periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento minimi, al fine di facilitare l'adempimento fiscale del contribuente ed orientare l'attività di controllo degli uffici. In assenza di variazione dei valori deliberati dalla Giunta comunale, si intendono confermati i valori precedentemente determinati.
3. I valori di cui al precedente comma 2 non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
4. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori di cui al comma 2 del presente articolo non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
5. Qualora sia intervenuta l'inedificabilità dell'area non sarà riconosciuto alcun rimborso sull'imposta versata per i periodi precedenti.

Art. 6 AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali IAP di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dalle società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del D. Lgs. n.99/2004 sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Le società agricole possono essere società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile aventi i seguenti requisiti:

- a) lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- b) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- c) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- d) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Art. 7 BASE IMPONIBILE IN CASO DI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RICOSTRUZIONE

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d), e f) del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è accatastato o comunque utilizzato.
2. A titolo esemplificativo gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d), e f) del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 sono:
 - lettera c) ~~gli~~ interventi di restauro e di risanamento conservativo: gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità;
 - lettera d) "interventi di ristrutturazione edilizia": gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
 - lettera f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica": gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Art. 8 BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%

1. La base imponibile è ridotta del 50%:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto sia registrato;

che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma precedente lettera b), si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per i quali sono necessari interventi di risanamento o restauro conservativi. Non possono beneficiare della suddetta riduzione i fabbricati privi, fin dall'origine, dell'agibilità o abitabilità.

Art. 9 ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

1. Si considerano adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la agevolazione può essere applicata ad un solo immobile
2. Alle pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 si applica lo stesso trattamento dell'abitazione principale.

Art. 10 COMODATO GRATUITO DA REGOLAMENTO COMUNALE

1. Con delibera di determinazione delle aliquote, il Comune può prevedere una specifica aliquota a favore delle unità immobiliari concessa in comodati gratuiti a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, pur in assenza di un contratto registrato e/o con possesso di più unità immobiliari da parte del comodante. Il beneficio si estende anche alle relative pertinenze C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità per categoria, purché dichiarate tali. Sono escluse le unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Per beneficiare dell'eventuale aliquota deliberata:
 - a) il soggetto passivo deve presentare apposita richiesta al Comune, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio;
 - b) il comodatario non deve essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie sul bene concesso in comodato gratuito, e deve essere ivi residente. Se il comodatario è nudo proprietario può essere concesso il comodato fintanto che non rientri nella piena proprietà.
3. L'agevolazione decorre dalla data di protocollazione della domanda fino a quanto persistono i requisiti sopra richiesti.

Art. 11 ESENZIONE DELL'IMMOBILE DATO IN COMODATO AL COMUNE

1. È esente dall'imposta l'immobile concesso in comodato gratuito a: Comune, Stato, Regione, Province e/o Città Metropolitana, consorzi tra detti enti, e enti del Servizio Sanitario Nazionale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari.

2. Il contribuente, proprietario dell'immobile concesso in comodato gratuito, dovrà presentare la dichiarazione IMU per beneficiare dell'esenzione, nei termini e modi di cui all'art. 13.

Art. 12 VERSAMENTI E IMPORTI MINIMI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
2. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
4. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui all'art. 1 comma 759 lettera g) della Legge n. 160/2019 (enti non commerciali) è effettuato in tre rate di cui le prime due, d'importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Gli enti non commerciali di cui al presente comma eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n.160/2019.
5. Non si fa luogo al versamento dell'imposta quando l'imposta dovuta per l'intero anno e non per singola rate di acconto o saldo, risulti uguale o inferiore a " 12,00.=.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'intero per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Sono considerati validi e non sanzionabili i versamenti eseguiti tempestivamente e per giusto importo ad altro Comune incompetente, per errore di digitazione e/o scrittura del codice Comune, a condizione che il Comune ricevente non vanti crediti. Il contribuente resta obbligato alla corresponsione dell'imposta ove il Comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso il Comune o Ente incompetente che le ha percepite.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 13 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. , ai fini I.M.U. e TASI in quanto compatibili.
3. Gli enti non commerciali di cui all'art. 1 comma 759 lettera g) della Legge n.160/2019, presentano la dichiarazione ogni anno entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Art. 14 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Entro il termine di 5 anni decorrenti dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante richiesta in carta libera indirizzata all'Ufficio Tributi. Il Comune provvederà al rimborso, se dovuto, nel termine di 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
2. In alternativa al rimborso il contribuente può chiedere, sempre nei termini e modi di cui al comma precedente, di compensare l'imposta pagata in più e non dovuta con l'imposta ordinaria dovuta o con quella richiesta a seguito di emissione di avvisi di accertamento.
3. Sulle somme dovute a titolo di rimborso si applicano gli interessi secondo il saggio stabilito dal Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie vigente al momento di presentazione della richiesta. Gli interessi saranno calcolati dalla data dell'avvenuto pagamento a quella di protocollazione della richiesta di rimborso.
4. Non si dà luogo al rimborso o compensazione quando l'imposta per ogni singolo contribuente e/o per ogni anno d'imposta sia uguale o inferiore a " 12,00.=

Art. 15 ACCERTAMENTO

1. L'attività di accertamento viene svolta dal Comune di Eraclea secondo le modalità previste dall'art. 1 commi 792 e seguenti della Legge n.160/2019 e dall'art. 1 commi 161 e seguenti della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La percentuale di interesse applicata sugli avvisi di accertamento in rettifica e dall'ufficio è stabilita dal Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie.
3. Il Comune può:
 - a) inviare questionari informativi ai contribuenti;
 - b) invitare i contribuenti a trasmettere atti e documenti.allo scopo di esercitare l'attività di accertamento e controllo.

Art. 16 SANZIONI

1. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione dell'art. 13 D. Lgs. n. 471/1997.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non versata, con un minimo di " 50,00.
3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% dell'imposta non versata, con un minimo di " 50,00.
4. Per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato al contribuente dal Comune, si applica la sanzione da " 100,00.= ad " 500,00.=; in caso di risposta trasmessa oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da " 50,00.= ad " 200,00.=.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 17 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Sono applicabili all'imposta municipale propria le disposizioni previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali in tema di accertamento con adesione.

Art. 18 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva e tutte le procedure esecutive per il recupero degli avvisi di accertamento divenuti esecutivi e definitivi o delle somme non versate a seguito di provvedimento di rateizzazione, avviene secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

TITOLO II È DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 738 e seguenti della Legge n. 160 del 27/12/2019, nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 20 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2020.
2. In sede di prima applicazione dell'imposta per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto complessivamente dovuto e versato a titolo di

IMU e/o TASI per l'anno 2019; il versamento della rata dovuta a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.

3. In sede di prima applicazione dell'imposta per l'anno 2020 da corrispondere per i soggetti di cui all'art. 1 comma 759, lettera g) della Legge n.160/2019 (enti non commerciali), le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e/o TASI per l'anno 2019. L'ultima rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.
4. Restano ferme le dichiarazioni presentate negli anni precedenti ai fini ICI, IMU e TASI, in quanto compatibili.